

**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
2018-2020**
e
**Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
2018-2020**

approvati con delibera n. 4 del Consiglio Direttivo nella seduta del 16 gennaio 2018

Presentazione

Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020 (PTTI) che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione.

Sommario

SEZIONE I	4
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020	4
1. INTRODUZIONE ED AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	5
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti	18
1.2. Obiettivi.....	18
1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione	18
1.4. Destinatari del Piano	19
1.5. Obbligatorietà.....	19
2. QUADRO NORMATIVO	19
3. ELENCO DEI REATI	21
4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO	22
4.1. Pianificazione	22
4.2. Analisi dei rischi	23
4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio.....	23
4.4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	24
4.5. Monitoraggio.....	24

5.	LE MISURE DI CARATTERE GENERALE	25
5.1.	Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI.....	26
5.2.	Il codice etico ed il codice di comportamento	26
6.	IL WHISTLEBLOWING	27
7.	LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE	28
7.1.	La rotazione del personale	29
8.	IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	29
9.	Altre iniziative.....	30
9.1.	Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione.....	30
9.2.	Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.	30
9.3.	Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	31
9.4.	Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.....	32
9.5.	Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici	33
9.6.	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	34
9.7.	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale	34
9.8.	Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con l'individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa	34
10.	PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI.....	34
10.1.	Aree a rischio.....	35
10.2.	Modalità di valutazione delle aree di rischio.....	35
10.2.1 Area acquisizione e progressione del personale	377
10.2.2	Conferimento incarichi di collaborazione	37
10.2.3	Area affidamento di lavori, servizi e forniture.....	377
10.2.4	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.....	388
10.2.5	Area pareri di congruità sui committivi per le prestazioni professionali.....	388
10.2.6	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.....	388
10.2.5	Attività lavorative svolte come incarico di collaborazione amministrativa.....	38
10.2.6	Amministrazione e contabilità.....	39
10.2.7	Amministrazione e gestione Albo.....	40
10.2.8	Procedure disciplinari a carico degli iscritti.....	40
10.2.9	Gestione eventi ecm.....	40
	Mappature processi.....	41
	SEZIONE II Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020	44
	INTRODUZIONE	44
1.	Funzioni attribuite all' Ordine.....	45
1.1.	La Struttura del Consiglio direttivo.....	45
1.2.	Articolazione degli uffici	46
2.	Le principali novità.....	46
2.1.	PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....	47
3.	PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA....	48

3.1.	Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma	48
3.2.	Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'Ordine.....	48
3.3.	Il Responsabile della Trasparenza.....	48
4.	INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE	49
4.1.	Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa.....	49
4.2.	<i>SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO</i>	55

Allegato: Codice di comportamento

SEZIONE I
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020

1. INTRODUZIONE ED AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”* ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, un sistema di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nell’espletamento delle funzioni e delle attività della Pubblica Amministrazione e dei soggetti ad essa equiparati. Essa disegna un complesso di iniziative ed adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici di cui all’art. 1, co 2, del D. Lgs. 165/2001, nell’ambito di una strategia volta ad attuare un’efficace e pregnante attività di prevenzione della corruzione, attraverso la previsione ed attuazione di pratiche organizzative ed operative, specificamente destinate allo scopo. In tale ottica, la legge n.190/2012 prevede, in materia di prevenzione della corruzione, specifiche strategie che, sostanzialmente, si articolano su due livelli: a livello nazionale, attraverso l’elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato, in data 11 settembre 2013, dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T.) e da un aggiornamento ad esso attraverso la Determina n. 12 del 28 ottobre 2015 redatta da ANAC, e a livello decentrato, attraverso l’elaborazione, da parte di ciascun soggetto la cui attività sia finalizzata alla cura del pubblico interesse, di un proprio specifico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito, PTPC), sulla base delle linee guida fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal suo recente aggiornamento. Il PTPC, secondo l’art. 1, comma 5, della l. n. 190/2012, deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio sia di corruzione che di malamministrazione ed indicare gli interventi organizzativi volti a prevenirlo.

L’art. 19, comma 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» ha trasferito all’Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed il Consiglio dell’Autorità ha approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e disposto la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ANAC.

In particolare, va osservato, che gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l’altro, l’art. 1 c. 2 della l. 190/2012. Con particolare riguardo alla trasparenza, l’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2

precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, non sussistono pertanto più dubbi che gli Ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorità è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13). Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalla l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della l. 190/2012).

L'obiettivo è dunque limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi in senso ampio e comunque contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

Il presente PTPC, strutturato autonomamente dall'Ordine di Trieste rispetto alle segnalazioni della Federazione nazionale di cui mantiene la struttura di base per assicurare continuità con la precedente attività, fotografa nel dettaglio le condizioni dell'Ordine territoriale giuliano, giova comunque rammentare la missione della Legge anticorruzione.

La legge n. 190/2012, infatti, disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle PA centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione.

L'adozione di specifiche norme nazionali per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

In questa ottica, la *mission* sostanziale della legge n. 190/2012 è la prevenzione dell'illegalità ovunque venga esercitata l'azione amministrativa e perciò essa rilancia il principio di legalità nel suo significato più profondo, ossia di finalizzazione dell'azione amministrativa al puro raggiungimento dell'obiettivo d'interesse pubblico specificato nella legge, scevro

dall'inquinamento da parte di interessi privati. E' la separazione fra interesse privato e *res publica* che costituisce il filo conduttore, il minimo comune denominatore, sotteso alla legge n. 190/2012 e ai suoi strumenti attuativi.

A seguito dell'esercizio delle deleghe contenute nella legge n. 190/2012, sono stati adottati i seguenti decreti/strumenti attuativi:

- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".
- d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazione pubbliche".

Il concetto di "corruzione nella p.a." assunto dalla l. 190 e precisato dal Piano nazionale anticorruzione (PNA) e dai suoi aggiornamenti, risulta, dunque, alquanto ampio, e va ben oltre quello penalistico.

Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti, perciò, sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da abbracciare non solo l'intera gamma dei delitti contro la PA/ente pubblico disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite o l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Vi rientrano quindi anche situazioni di "*maladministration*", nelle quali vanno compresi tutti i casi di

deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti. In sintesi, va sottolineato che dalle nuove disposizioni legislative si evince una nozione estesa di "corruzione nella pubblica amministrazione/ente" che, oltre ad essere ben più ampia di quella penalistica, stigmatizza tutte quelle condotte che, semplicemente, possono incidere negativamente sul buon andamento, sull'efficienza e sull'efficacia oltre che sulla correttezza dell'amministrazione nei rapporti con i cittadini e generare, in senso lato, un "malfunzionamento".

Per attuare quanto sopra, la legge n. 190/2012 s.m.i. impone una pianificazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto alla "corruzione" in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), anche sulla base delle indicazioni fornite attraverso il PNA con particolare riferimento a quelle per gli Ordini e Collegi professionali. Nella specie, la corretta individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle aree specifiche di rischio degli Ordini e Collegi professionali (formazione professionale continua, rilascio pareri di congruità e individuazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici).

Il PTPC rappresenta per ciascun ente il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e consiste in una pianificazione di attività/misure di prevenzione del rischio corruttivo di carattere prettamente amministrativo/organizzativo e funge da modello organizzativo dell'Ente. Tale pianificazione richiede una fondamentale fase preliminare di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare sia l'organizzazione che soprattutto le competenze dell'ente (le sue regole e le sue prassi di funzionamento), in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il RPC nel caso dell'Ordine di Trieste, basandosi sull'analisi dei processi decisionali di competenza dell'ente (analisi che richiede l'individuazione del livello di rischio dei singoli processi o loro fasi, individuato in relazione alla maggiore o minore discrezionalità del processo o fase, con la piena collaborazione dei Responsabili di funzione interna) ha costruito il PTPC pianificando misure da implementare per la prevenzione, partendo dai processi valutati a maggior rischio, ed individuando così i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e i tempi per l'attuazione della stessa.

Dal punto di vista soggettivo, ANAC, nei suoi atti, ha più volte affermato che la *ratio* sottesa nella legge n. 190/2012 s.m.i. e nei decreti di attuazione, è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ed i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, siano controllati dalle amministrazioni pubbliche, si

avvalgano di risorse pubbliche e comunque svolgano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ha, tra l'altro, modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici. In particolare, nell'introdurre l'art. 2 bis, comma 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini professionali "in quanto compatibile".

Il medesimo decreto legislativo, introducendo il comma 1 bis dell'art. 3 del d.lgs. 33/2013, ha previsto che l'Autorità, con il Piano nazionale anticorruzione, "può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli Ordini e i Collegi professionali

In tale contesto, con delibera del 16/01/2018, *il Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trieste, alla luce della relazione annuale del RPC e delle esigenze specifiche emerse e rilevate*, ha proceduto, *in marginale riforma del precedente*, con l'approvazione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) proposto dal RPC, per gli anni 2017-2019, Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), per gli anni 2017-2019, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, costituisce una sezione del presente PTPC.

I predetti atti di pianificazione e di programmazione sono stati elaborati in ossequio alle disposizioni normative prima citate e alle indicazioni metodologiche contenute nel PNA, oltre che alle prassi applicative rinvenibili in materia.

Il PTPC dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Trieste (OMCeOTS) è stato redatto, dunque, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 s.m.i. e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). I contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili, e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine, il cui personale in servizio, per quanto sopra rilevato, è tra i destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del RPC.

Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012 s.m.i., d.lgs. n. 39/2013, legge n. 98/2013), di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013) e di ciclo della *performance* (d.lgs. n. 150/2009 come modificato dalle leggi nn. 135/2012 e 125/2013), facendo sorgere un'esigenza di coordinamento delle diverse disposizioni. In tal senso, l'Ordine ha inteso elaborare un documento in grado di offrire coerenza tra gli ambiti

sviluppati nel PTPC e nel PTTI, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, sviluppati secondo criteri omogenei.

La predisposizione del PTPC, che si è articolata in 4 fasi *infra* descritte:

1. Pianificazione;
2. Analisi dei rischi di corruzione;
3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Nell'elaborazione del PTPC sono stati coinvolti attori interni ed esterni all'Ordine.

In particolare:

Per la parte interna: tutti i settori in cui si articola l'Ordine con particolare riguardo a Organi Istituzionali, Dirigente/Direttore amministrativo e Personale del comparto per i settori affari legali e generali, personale, amministrazione e contabilità.

Per la parte esterna: Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, altri Ordini professionali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Gli strumenti utilizzati sono stati incontri, consultazioni tramite posta elettronica e telefoniche. In particolare organizzati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in occasione dei quali sono state esaminate le problematiche comuni cercando di ottimizzare il lavoro.

Per quanto concerne la corruzione ambientale esterna si ritiene utile riportare l'estratto della relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti pubblicata sul sito www.corteconti.it che fotografa la condizione del territorio dal punto di vista della percezione della malamministrazione:

"... Nell'anno giudiziario 2017 che oggi si inaugura andrà a regime, superata progressivamente la casistica soggetta a normativa transitoria, la disciplina del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre 2016.

Il codice, emanato in attuazione dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che ha delegato il Governo a provvedere al riordino ed alla ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti - giudizi di responsabilità erariale, giudizi pensionistici, giudizi di

conto e giudizi ad istanza di parte - ha operato un riassetto, da tempo atteso, di quell'insieme di norme che si erano stratificate nel tempo a disciplina disseminata e disorganica dei giudizi contabili ¹.

Del nuovo codice della giustizia contabile deve darsi un giudizio complessivamente positivo. Può rilevarsi l'opportunità di qualche emendamento, in ogni caso non riguardante l'impianto basilare del codice. Soprattutto molte disposizioni appaiono richiedere il consolidarsi di un'uniforme lettura applicativa da parte delle Sezioni giudicanti. Tuttavia il testo normativo - pur confermando i tratti essenziali dei tradizionali giudizi contabili di responsabilità, pensioni, conto e ad istanza di parte - risulta ora delineare le diverse tipologie procedurali in modo più chiaro ed organico, sollecito nella tempistica e più attento ai principi del giusto processo sanciti dall'art. 111 della Costituzione. Per tale ultimo aspetto va sottolineato inoltre, per le vertenze di responsabilità erariale, che anche l'istruttoria preprocessuale delle Procure contabili trova ora nel codice una disciplina più garantista per i presunti responsabili.

Sono state inoltre opportunamente unificate le norme sull'obbligo di denuncia del danno erariale, con una sottolineatura degli obblighi di denuncia degli organismi di controllo e di revisione ed è stata confermata la tutela del pubblico dipendente denunciante (art. 52).

1 La disciplina processuale dei giudizi avanti alla Corte dei Conti era prevalentemente contenuta nel R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, nel R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, nel D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito con Legge 14 gennaio 1994 n. 19, nella legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e nella legge 21 luglio 2000 n. 205, con le rispettive eventuali successive modifiche, integrazioni e parziali abrogazioni e con finale rinvio dinamico residuale, per gli aspetti privi di regolamentazione speciale in tali normative, alle disposizioni del codice di procedura civile.

2 La legge delega n. 124 del 2015 (art. 20, comma 6), ha opportunamente previsto che possano essere emanati decreti legislativi correttivi e integrativi della normativa delegata entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del codice.

Senza ovviamente soffermarmi, in questa sede, sui molteplici aspetti della risistemazione codicistica, mi limito a segnalare solo alcune significative innovazioni.

Tra le tutele previste per i presunti responsabili del danno erariale sin dalla fase preprocessuale dell'istruttoria condotta dalla Procura contabile, risalta la disposizione - peraltro comune a quella vigente in ambito processuale penalistico - nella quale si stabilisce che il Pubblico Ministero svolga in istruttoria anche accertamenti su fatti e circostanze favorevoli alla persona individuata quale presunto responsabile (art. 55). La sottolineatura appare in verità pleonastica, poiché è da ritenere che ogni Pubblico Ministero, già prima della previsione codicistica, dovesse essere ben consapevole di tale obbligo deontologico, per essere, quale magistrato, una parte che non abdica alla propria posizione di terzietà, volta solo alla ricerca obiettiva della verità e della completezza dei fatti in accertamento. Il senso della disposizione può tuttavia essere quello della affermazione di uno specifico diritto del presunto responsabile a richiedere che le indagini abbiano completezza pluridirezionale.

A garanzia dell'inquisito è poi previsto che il Pubblico Ministero non possa, successivamente all'invito a dedurre notificato al presunto responsabile, svolgere un'attività istruttoria che non sia collegata alle repliche da questi prodotte a propria difesa (art. 67). E' una disposizione che obbligherà le Procure a non avanzare inviti a dedurre prematuri e di contenuto impropriamente "esplorativo" e ad attendere che una propria autonoma istruttoria abbia effettivamente portato adeguati elementi per una contestazione di responsabilità erariale.

Un'ulteriore tutela è data dalla previsione che il motivato decreto di archiviazione di una vertenza di danno erariale, emanato dal Pubblico Ministero in istruttoria, preclude la riapertura delle indagini se non quando siano successivamente emersi fatti nuovi e diversi da quelli all'epoca disponibili (art. 70). Tale previsione, che dovrà determinare cautela nelle archiviazioni presso le Procure contabili, appare inserirsi nella esigenza, già sottolineata dalla Corte Costituzionale, di garantire sicurezza psicologica agli operatori, tramite un "assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa"³.

E' stato inoltre opportunamente disciplinato dal codice, in forme semplici e spedite, un contraddittorio posticipato che consente al presunto responsabile, destinatario di un invito a replicare alle contestazioni dell'inquirente, di proporre reclamo al Collegio della Sezione avverso il decreto del Pubblico Ministero che abbia respinto una sua istanza di proroga del termine fissato per il deposito delle deduzioni difensive (art. 72), ovvero avverso l'ordinanza del Giudice monocratico della Sezione che abbia consentito la proroga, richiesta dalla Procura contabile, del termine di 120 giorni fissato dalla legge per l'emissione dell'atto di citazione (art. 68).

3 Corte Cost. sentenza 20 novembre 1998 n. 371.

E' stata ancora ricercata un'accelerazione delle istruttorie di danno erariale, con la previsione di limiti alla possibilità, per le Procure contabili, di dilazionare la prescrizione dell'azione erariale 4.

Riserve sono state da più parti avanzate sulla particolare previsione codicistica che tutti i provvedimenti del Pubblico Ministero, anche istruttori, debbano essere motivati (artt. 5 e 56), nel rilievo che la previsione di un obbligo di motivazione così indiscriminato, anche per atti che non incidono minimamente sul diritto di difesa, costituisce un inutile e dannoso appesantimento procedurale. Ritengo che tali critiche siano fondate nella misura in cui di tale obbligo di motivazione dovesse darsi una lettura inesattamente rigorosa e non volta soprattutto al controllo che gli atti del Pubblico Ministero non debordino dalle attribuzioni funzionali di una Procura contabile, per accedere, ad esempio, a generalizzate e non consentite ispezioni su settori dell'attività di una Pubblica Amministrazione 5.

Voglio sottolineare che di tutto hanno bisogno, le Procure della Corte dei Conti, fuorché di impropri appesantimenti operativi. La scopertura degli organici di magistratura della Procure contabili ha raggiunto livelli allarmanti. La Procura del Friuli Venezia Giulia è prossimamente destinata a poter contare, speriamo per un breve periodo, solo sul Procuratore regionale, magistrato capace e cui va riconosciuta grande professionalità e straordinario impegno, ma cui non si può chiedere l'impossibile.

Segnalo infine, del nuovo codice, due novità assolute.

Viene delineato, agli articoli 133 e seguenti, il particolare rito da riservare ai giudizi riguardanti le numerose sanzioni pecuniarie in materia contabile la cui applicazione viene demandata dalla legge alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti 6. E' un ambito giurisdizionale in continua espansione. Ad esempio, anche lo scorso anno il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 7, dopo aver definitivamente stabilito che sussiste la giurisdizione della Corte dei

4 E' stato previsto che il Pubblico Ministero possa interrompere la prescrizione per una sola volta e che il termine complessivo di prescrizione non possa comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso (art. 66 c.g.c.).

5 La Corte Costituzionale ha più volte rilevato che il potere di indagine delle Procure della Corte dei Conti non può costituire un'impropria e generalizzata attività ispettiva e di controllo, bensì deve mantenersi nell'ambito delle attività funzionali all'azione di responsabilità riguardante fattispecie specifiche (sentenze nn. 100/1995, 104/1989, 337/2005).

6 Si rammentano, solo quali esempi: la sanzione pecuniaria a carico dell'agente contabile per il grave e ingiustificato omesso deposito del conto giudiziale entro il termine fissato dal Giudice monocratico della Sezione (art. 141, comma 3, c.g.c.); la sanzione pecuniaria, parametrata a un multiplo dell'indennità di carica, per gli Amministratori che abbiano deliberato l'assunzione di mutui per spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'art. 119 della Costituzione. (art. 30, comma 15, L. n. 289/2002); la sanzione pecuniaria per l'accertata elusione del patto di stabilità, ovvero, attualmente, delle regole stabilite per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica per gli Amministratori e fino a tre mensilità del trattamento retributivo per responsabile del servizio economico-finanziario (art. 20, co. 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98, conv. L. n. 111/2011, ed art. 1, co. 481, L. 232/2016); la sanzione pecuniaria per l'ipotesi di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno negli Enti locali (art. 148 T.U.E.L., nel testo sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012); la sanzione pecuniaria, a carico degli Amministratori accertati responsabili, quando abbiano contribuito, con condotte dolose o gravemente colpose, al verificarsi del dissesto finanziario dell'Ente locale (art. 248, co. 5, T.U.E.L.); la sanzione pecuniaria per i componenti del Collegio di revisione degli Enti locali, quando siano riconosciuti corresponsabili del dissesto finanziario (art. 148, co. 5-bis, T.U.E.L.).

7 Rammento che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016, è stato emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge delega n. 124/2015, della quale alcune le disposizioni sono

Conti per il danno erariale causato dagli Amministratori e dipendenti delle società in house (art. 12), ed aver stabilito, a carico delle Pubbliche Amministrazioni che detengono partecipazioni societarie, una serie di obblighi finalizzati alla razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni (art. 20), ha disposto che l'omissione dei previsti atti di razionalizzazione sia sanzionata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, su impulso del Pubblico Ministero contabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 5.000 ad un massimo di 500.000 euro 8. La nuova disciplina codicistica in materia di sanzioni pecuniarie, supera opportunamente il forzato ed anomalo inquadramento del procedimento applicativo delle sanzioni contabili entro la disciplina sostanziale e processuale dei giudizi di responsabilità erariale, inquadramento che era stato sinora affermato in via giurisprudenziale 9 in assenza di una normativa sostanziale e processuale specifica 10.

Dal codice della giustizia contabile viene ancora previsto nei giudizi di responsabilità amministrativa, con assoluta novità, un particolare rito alternativo, definito rito abbreviato (art. 130), ma più assonante, sia pure in senso non tecnico, al c.d. "patteggiamento" del codice di procedura penale. Si consente al presunto responsabile di porre fine al contenzioso erariale prima della discussione della causa, quando non vi sia stato un suo doloso arricchimento, con il pagamento immediato di una somma, sulla quale la Procura concordi e la cui misura venga sottoposta alle valutazioni della Sezione, non superiore al 50 per cento del danno patrimoniale azionato in citazione. E' ulteriormente prevista la possibilità di definire in modo analogo il giudizio in grado d'appello, dopo una condanna in primo grado, sia pure mediante pagamento di una somma più consistente, non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.

La riferita possibilità di definire in via breve il contenzioso erariale è stata espressamente motivata in funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario. Sono valutazioni di merito che possono o meno essere condivise, ma è una previsione normativa che non sorprende. Non sono pochi, in vari settori (basti pensare a quello tributario), gli esempi di definizione agevolata di quanto dovuto alle casse pubbliche che muovono da analoghe considerazioni e che prendono atto di situazioni di difficoltà del sistema per le quali non sono prevedibili soluzioni in tempi brevi. E' ovviamente auspicabile che un allentamento delle

state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta, con sentenza n. 251/2016, nella parte in cui si prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere, anziché della previa intesa con le Regioni, in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni. La pronuncia di illegittimità costituzionale non si è tuttavia estesa alle disposizioni attuative della delega, come il D.Lgs. 175/2016, e si attendono i provvedimenti correttivi e integrativi che il Governo assumerà per la normativa delegata al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni (cfr. parere Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale 9 gennaio 2017).

8 Tale sanzione non assorbe, peraltro, i danni eventualmente accertati in un separato giudizio di responsabilità amministrativo contabile (art. 20, co. 7, D.Lgs. 175/2016).
9 Corte dei Conti, Sezioni Riunite 27 dicembre 2007 n. 12/QM.

10 La nuova disciplina codicistica contiene norme non solo di rito, ma anche di valenza sostanziale, con qualche divaricazione rispetto al consueto paradigma della responsabilità erariale. Si veda la precisazione che "nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione" (art. 134, co. 2).

necessità di cassa ed una maggiore capacità operativa delle Pubbliche Amministrazioni nella fase di recupero delle somme oggetto di condanna definitiva dei responsabili di un danno erariale (una capacità attualmente inadeguata), consenta in futuro di superare quanto meno la previsione della possibilità di definizione agevolata in grado d'appello, che sembra la più impropria in un quadro di autorevole effettività del sistema giudiziario.

* * * * *

Passo quindi ad esporre sinteticamente l'attività della Sezione giurisdizionale nell'anno trascorso e le prospettive per l'anno in corso.

Nell'anno 2016 la Sezione ha operato sino al mese di giugno con due magistrati più il Presidente. Dal mese di luglio con un magistrato più il Presidente, integrata solo per le udienze collegiali, per le quali il Collegio giudicante richiede ovviamente un numero minimo di tre componenti, da un magistrato della locale Sezione del controllo, il collega Randolfi che qui ringraziamo.

Non intendo lamentare la riferita temporanea carenza d'organico di questa Sezione. E' solo un dato che rispecchia il fatto che è la Corte dei Conti nel suo complesso a trovarsi in una situazione di emergenza per quanto riguarda l'organico di magistratura. La mancanza complessiva di magistrati in servizio si attesta attualmente ad oltre un terzo della dotazione organica teorica, una dotazione peraltro numericamente non rilevante rispetto ai molteplici compiti che le più recenti normative, soprattutto nel settore del controllo, hanno demandato alla Corte (l'organico di diritto è di 611 unità complessive). Anche le altre magistrature soffrono di carenze d'organico magistratuale professionale, tuttavia quella della Corte dei Conti, pari, come detto, ad oltre un terzo della dotazione di diritto, è percentualmente la carenza più grave.

Ad esito di un concorso appena concluso entreranno presto in servizio 11 nuovi Referendari e 24 posti magistratuali saranno messi a concorso a breve, con possibilità di incremento a 33 posti ove intervengano medio tempore le necessarie autorizzazioni per l'anno 2017. E' tuttavia evidente, tenendo anche conto delle prossime cessazioni dal servizio per limiti di età, che siamo ancora molto lontani da una adeguata risposta alle necessità richieste dai compiti che la legge assegna alla Corte dei Conti. Peraltro non possono che essere poco efficaci gli effetti funzionali complessivi dei provvedimenti organizzativi attualmente disponibili, poiché al trasferimento di un magistrato volto a fare fronte ad un'emergenza d'organico, corrisponde molto spesso una scopertura altrettanto grave, se non maggiore, nella Sezione o Procura di provenienza del medesimo.

Occorre quindi che si addivenga ad una più congrua copertura dell'organico magistratuale, con immissione in servizio di ben più degli 11 e (forse) 33 referendari sinora previsti. Per il settore giurisdizionale sottolineo con forza la necessità che siano potenziati gli organici di magistratura delle Procure contabili (la Procura presso questa Sezione è da troppo tempo in grave sofferenza d'organico), che peraltro il nuovo codice della giustizia contabile grava oggi di ulteriori impegnativi adempimenti. Sono del resto le Procure a determinare, ovviamente, le condizioni e gli input, quantitativi e qualitativi, indispensabili per la stessa piena operatività delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

Questa Sezione, nella soprariferita temporanea difficoltà d'organico, ha ritenuto di privilegiare nell'anno 2016 i settori più sensibili e meritevoli di immediata risposta operativa, vale a dire il settore dei giudizi di

responsabilità erariale e pensionistici, ai quali è stata assicurata una tempistica processuale sollecita, con tempi di definizione molto contenuti e depositi delle sentenze rispettosi dei termini di legge.

Si sono comunque raggiunti risultati positivi anche nel settore dei giudizi di conto, dove tuttavia non è stato possibile intaccare l'arretrato, rimasto ad un livello numericamente elevato.

Tale settore, che movimentata e richiede l'esame di un numero considerevole di rendiconti contabili, risente peraltro anche di una critica insufficiente dell'indispensabile personale amministrativo di supporto. Contatti in corso con il Segretariato Generale portano a confidare in un miglioramento della situazione nel corso del corrente anno.

Va inoltre segnalato il dato positivo che per l'anno 2017 è stato ricostituito dal Consiglio di Presidenza il numero minimo di tre magistrati che richiede la Sezione giurisdizionale. Rivolgo quindi un cordiale benvenuto alla Consigliere Giulia De Franciscis, che ha preso servizio presso questa Sezione lo scorso mese di gennaio dopo un lungo periodo trascorso presso la Sezione giurisdizionale per la regione Campania. A Lei, che sappiamo validissima collega, auguriamo buon lavoro.

* * * * *

Passo quindi a riferire alcuni aspetti - quelli che mi sembrano di maggiore interesse generale - dell'attività svolta dalla Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia nell'anno trascorso.

Per il contenzioso di responsabilità erariale, riferisco che sono stati promossi dalla Procura regionale, nell'anno 2016, 23 nuovi giudizi.

La Sezione, portata a udienza dibattimentale anche i giudizi pendenti degli anni precedenti per i quali si è conclusa l'istruttoria processuale, ha pronunciato 22 sentenze di condanna ed 1 di assoluzione; in un caso è stata dichiarata la cessazione materia del contendere.

Le pronunce di condanna hanno stabilito l'obbligo dei responsabili di risarcire le Amministrazioni danneggiate complessivamente per un importo di € 1.347.068,49; il conto a parte delle spese di giustizia da versare all'Erario statale è assommato ad € 32.158,91.

Rinvio agli allegati alla relazione scritta per i dettagli numerici e per una sommaria esposizione degli indirizzi tecnico/giuridici seguiti dalla Sezione nelle sentenze dello scorso anno.

Rilevo solo, in questa sede, che anche nell'anno 2016 la Sezione si è trovata ad esaminare vicende riguardanti la illegittima spendita, da parte di Consiglieri del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, dei fondi pubblici destinati al funzionamento dei Gruppi politici consiliari negli anni 2010 - 2012.

Le pronunce sono state di accoglimento, totale o parziale, delle richieste della Procura contabile, di regola ravvisandosi, nella spesa deviante dalle finalità di legge, l'elemento soggettivo della colpa grave. In qualche caso e per alcuni acquisti, la condanna è stata a titolo di dolo, quando è apparsa evidente la destinazione personale delle spese effettuate con il denaro dei contribuenti.

Va segnalato che in grado d'appello le impugnazioni delle sentenze di condanna pronunciate da questa Sezione in anni precedenti, per analoghe vicende di illegittima spendita dei fondi pubblici destinati, nel Friuli Venezia Giulia, al funzionamento dei Gruppi politici consiliari, hanno avuto nell'anno 2016 esiti non univoci. In alcuni casi, caratterizzati da spese non aventi una finalità egoistica personale, ma in senso lato aventi finalità di rapportazione politica con il territorio d'elezione, pur confermando l'illegittimità delle spese effettuate, è stato ritenuto dalla Sezione d'appello che, in un contesto di pluriennali prassi permissive e di mancanza di controlli, non poteva ravvisarsi, nel Consigliere regionale, l'elemento della responsabilità erariale costituito dalla gravità della colpa. Va riconosciuto, per tale aspetto, che le vicende riguardanti le spese dei Consiglieri regionali che ha esaminato in questi anni la Sezione non erano ovviamente tutte identiche e che in ogni caso, quando nella spesa illegittima non era stato riscontrato il dolo, ovvero la evidente destinazione personale dei beni acquistati, erano possibili valutazioni non univoche per quanto riguarda la gravità o meno della colpa ravvisabile nella condotta dei responsabili.

Meno convincente è stata invece la tesi assolutoria - in qualche caso avanzata nelle decisioni d'appello e che non sembra in sintonia con consolidata giurisprudenza contabile - nella quale si è argomentato che, a fronte della previsione regolamentare (del Regolamento n. 196/1996 del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia) di modelli rendicontativi sintetici e solo sommariamente riepilogativi delle spese effettuate, non sarebbe stato onere del Consigliere che aveva speso il pubblico denaro di provare, in eventuali successive verifiche di controllo, che la singola spesa era conforme alle finalità di legge e che sarebbe stato bensì onere del controllore o

della Procura contabile, quando la vicenda fosse pervenuta ad istruttoria per l'accertamento di un eventuale danno erariale, di dimostrare il contrario.

Va peraltro sottolineato che, sempre nell'anno 2016, in altri casi vi è stata piena conferma, da parte della Sezione d'appello, delle sentenze di condanna di questa Sezione, con incondizionata approvazione dell'impianto giuridico e fattuale delle pronunce di primo grado e rigetto dell'appello proposto dai convenuti. Questa Sezione ha pertanto confermato, nelle sei vicende riguardanti la spendita dei fondi pubblici assegnati ai Gruppi consiliari del Friuli Venezia Giulia esaminate nell'anno 2016, l'indirizzo decisionale degli anni precedenti, non sussistendo apprezzabili condizioni per una sua revisione ¹¹. Le vertenze esaminate – va rammentato - riguardano la X^a Legislatura regionale, quando ancora non

11 Sono state pronunciate dalla Sezione nell'anno 2016, per la illegittima spendita dei fondi pubblici destinati al funzionamento dei Gruppi politici consiliari negli anni 2010 – 2012, le sentenze n. 14 del 15.03.2016, n. 32 del 09.06.2016, n. 39 del 29.06.2016, n. 45 del 21.07.2016, n. 47 del 27.07.2016 e n. 80 del 01.12.2016, che hanno comportato condanne per complessivi euro 330.161,48 più spese di giudizio.

sussisteva il controllo della Corte dei Conti sui rendiconti d'esercizio dei Gruppi consiliari, opportunamente ora previsto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174. Va peraltro preso positivamente atto che le innovazioni normative della corrente Legislatura hanno portato negli ultimi anni ad una migliore regolamentazione delle spese consiliari e ad un significativo contenimento delle risorse pubbliche destinate al funzionamento del Consiglio Regionale.

* * * * *

Ai giudizi di responsabilità erariale si sono affiancati i giudizi di conto, che sono verifiche, svolte in contraddittorio ed in forma giudiziaria, sulle rendicontazioni contabili dei soggetti che nelle Pubbliche Amministrazioni maneggiano denaro o sono incaricati della custodia di beni pubblici. Il contraddittorio è solo eventuale e differito avanti al Collegio della Sezione, quando l'attività svolta dal Magistrato designato alle verifiche sul conto trasmesso alla Sezione, si conclude in particolare - dopo un confronto istruttorio con l'agente contabile e l'Amministrazione interessata tramite rilievi, note istruttorie e richieste di regolarizzazione - con una richiesta di condanna del contabile per somme di cui questi risulti debitore o quando siano emerse irregolarità nella gestione del denaro o dei beni a lui affidati.

Nell'anno 2016 le Pubbliche Amministrazioni della regione Friuli Venezia Giulia hanno inviato alla Sezione, per il relativo giudizio, 2.025 conti, che si sono sommati al carico pendente di 8.169 conti trasmessi negli anni precedenti e non ancora giunti a definizione.

Vi è stata, da parte della Sezione, una costante opera di sensibilizzazione degli Enti all'utilizzo, per la trasmissione dei conti, dell'applicativo SIRECO (Sistema Informativo per la Resa Elettronica dei Conti giudiziari). I conti introdotti mediante procedura informatica sono stati 730 sul totale di 2.025 pervenuti nel corso del 2016, un dato in progressivo miglioramento, ma sinora condizionato sia dal differente e non sempre adeguato livello di informatizzazione riscontrato nei vari Enti, sia da alcune problematiche di utilizzabilità dell'applicativo, peraltro di prevista risoluzione nel corso del corrente anno.

La Sezione ha esaminato 1.894 conti, per 530 dei quali si è pervenuti a decisione di discarico contabile; in 3 casi è stata dichiarata con sentenza l'inammissibilità del giudizio, ovvero il non luogo a provvedere poiché si trattava di gestioni di beni immobili non ritenute dalla giurisprudenza contabile soggette a giudizio di conto.

Non vi sono state formali pronunce di condanna per irregolarità produttive di danno erariale, ma le istruttorie sui conti - senza necessità di addivenire a sentenza e per spontaneo adeguamento dell'agente contabile ai rilievi avanzati dal magistrato istruttore - hanno portato a recuperare, a favore di varie Amministrazioni, un importo complessivo di 144.267,81 euro (in particolare euro 57.726,96 per la Provincia di Trieste, euro 32.267,28 per il Comune di Trieste ed euro 26.214,61 per il Comune di Monfalcone).

In esito alla revisione di 119 conti di Istituti di credito tesorieri, sono in particolare emerse, per le gestioni di 9 Enti (7 Comuni e 2 Province), delle irregolarità concernenti la non corretta applicazione dei tassi di interesse attivo previsti dalle convenzioni stipulate con gli Istituti bancari. A seguito di specifici rilievi fondati sull'esame dei conti scalari dei movimenti di cassa, gli Istituti tesorieri hanno provveduto, in modo spontaneo e tempestivo, ad accreditare in favore degli Enti locali interessati gli interessi attivi effettivamente dovuti.

L'esame del conto dell'Istituto cassiere di una Camera di Commercio ha inoltre fatto emergere la mancata percezione di contributi per sponsorizzazioni previsti dalla convenzione di tesoreria, nonché un erroneo

accredito di interessi attivi per euro 1.637,04. L'importo complessivo di euro 94.637,04 è in corso di liquidazione a favore dell'Ente.

In definitiva l'attività di verifica svolta da questa Sezione nel settore dei conti giudiziari nell'anno 2016, oltre a correggere e migliorare la gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali delle Amministrazioni operanti sul territorio regionale e oltre a costituire un imprescindibile presidio per il buon uso e la integrità del patrimonio pubblico, ha determinato, quale immediato risultato per le Amministrazioni stesse, l'acquisizione di maggiori entrate per complessivi euro 238.904,85.

* * * * *

Per quanto riguarda i giudizi in materia di pensioni pubbliche, rilevo che nell'anno 2016 sono stati prodotti alla Sezione 78 ricorsi. Un numero contenuto, ben lontano dal contenzioso di anni trascorsi 12, quando peraltro era spesso sistematico e seriale, anche perché favorito dalla gratuità del gravame, ma non sempre giustificato da apprezzabili motivazioni giuridiche. Ad ora i ricorsi pensionistici si presentano mediamente più forniti di valide ragioni, con discrete percentuali di accoglimento (sono stati definiti 65 ricorsi, con 23 accoglimenti della domanda e 27 reiezioni; con altra decisione in 15 casi).

Rilevo che il Legislatore ha voluto mantenere, anche nel nuovo codice, la facoltà per l'interessato di ricorrere alla Sezione, nella materia delle pensioni pubbliche, anche senza l'assistenza di un patrocinio professionale (art. 157). Poiché tuttavia sono state ora previste, per l'introduzione del giudizio, delle modalità per certi aspetti meno semplici (art. 155 c.g.c.), che ricalcano quelle del giudizio avanti al Giudice del Lavoro (art. 415 c.p.c.), ma senza le cautele previste, per l'ipotesi di una difesa personale, dal codice di procedura civile, sono state già riscontrate dalla Sezione, nelle prime esperienze applicative, non poche difficoltà per i ricorrenti che hanno ritenuto di proporre ricorso senza patrocinio di un legale. Sarà probabilmente necessario emendare il codice, o eliminando la facoltà della costituzione personale in

12 Ad esempio 825 ricorsi pensionistici erano stati prodotti nell'anno 2000 e 1041 nell'anno 2001.

giudizio, o riprendendo in parte le cautele previste, per tale ipotesi, dal rito ordinario del lavoro 13. Per i dettagli statistici e per la segnalazione di alcune più interessanti decisioni assunte dalla Sezione nell'anno 2016 nel settore delle pensioni pubbliche, rinvio alle tabelle ed agli allegati della presente relazione.

Riferisco solo di due questioni di particolare interesse generale.

Dalla Sezione era stato inizialmente confermato, anche nell'anno 2016 ed in conformità a ribadita giurisprudenza anche d'appello, l'accoglimento dei ricorsi pensionistici dei militari che, avendo partecipato a missioni O.N.U. all'estero nominativamente "di pace", ma connotate da modalità analoghe a quelle belliche e rilevanti rischi personali, avevano chiesto che nella liquidazione della loro pensione fosse applicato, per il periodo trascorso in tali missioni, l'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, il quale stabilisce che al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o prestato servizio in zone d'intervento, "sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti" (a fini pensionistici i benefici chiesti dai ricorrenti si traducevano nella supervalutazione, prevista dalla normativa per le campagne di guerra, dei servizi prestati in zone d'intervento O.N.U.).

Trattatasi di annosa questione, sollevata da numerosi ricorsi di militari impegnati in missioni all'estero e particolarmente dibattuta in sede giudiziaria, sia di giurisdizione contabile che amministrativa, con soluzioni, in entrambe le giurisdizioni, anche radicalmente divergenti. Va quindi segnalato che a fine anno 2016 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito con la sentenza n. 240 dell'11.11.2016. Decidendo questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. del Friuli Venezia Giulia 14, la Consulta ha deciso la complessa problematica interpretativa escludendo che ai militari impegnati nelle missioni per conto dell'O.N.U. possano essere applicati i benefici destinati alle campagne di guerra, nel rilievo che per tali missioni il Legislatore ha di volta in volta emanato normative ad hoc le quali, prevedendo riconoscimenti specifici e diversi in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative, hanno attestato la volontà legislativa di tener distinte le campagne di guerra dalle missioni, ancorché rischiose, effettuate per conto dell'O.N.U. La futura giurisprudenza non potrà quindi che prendere atto della decisione della Consulta. Sempre in materia di pensioni, riporto che nelle scorse settimane alcuni quotidiani e settimanali di rilievo nazionale hanno dato ampio spazio ad una sentenza della Corte dei Conti concernente le pensioni dei dirigenti sindacali del settore pubblico 15.

13 L'art. 417 del codice di procedura civile prevede che la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli euro 129,11. Il ricorso, con il decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura della Cancelleria e non a cura del ricorrente come prevede il codice della giustizia contabile (art. 155 c.g.c.). Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla Cancelleria. Trattasi peraltro, nel rito del lavoro, di disposizione di pressoché nessuna utilizzazione pratica, sia per il limite di somma azionabile, divenuto nel tempo irrisorio, sia per la propensione delle parti a farsi assistere da un patrocinio professionale.

14 Nove ordinanze di analogo contenuto dell'anno 2015 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, nelle quali si sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, per violazione dell'art. 3 della Costituzione

15 Corriere della Sera del 24 dicembre 2016; Panorama del 19 gennaio 2017.

Gli articoli di stampa hanno tratto spunto da una pronuncia della Sezione Terza Centrale di Appello della Corte dei Conti (sentenza n. 491 del 6 ottobre 2016) che ha confermato un innovativo principio espresso da questa Sezione giurisdizionale in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici dei dirigenti sindacali (sentenza n. 51 del 6 settembre 2013; Giudice monocratico Cons. Di Lecce).

Il caso che ha suscitato l'interesse mediatico è quello di un dirigente sindacale nazionale collocato in distacco sindacale, la cui retribuzione, nell'arco di soli 14 mesi, era lievitata dall'importo di euro 2.000,00 mensili a quello di euro 4.000,00, per poi diventare di ben euro 8.000,00 a soli due mesi dal pensionamento, senza che fossero intervenute variazioni degli incarichi di dirigenza idonee a giustificare una tale progressione economica.

Questa Sezione, nel respingere il ricorso con il quale il dirigente sindacale chiedeva la valorizzazione dell'ultima retribuzione percepita nella quota A della pensione, ovvero nella quota sulla quale incide particolarmente l'importo della retribuzione percepita nell'ultimo giorno di servizio¹⁶, ha ritenuto, sulla base di un'interpretazione innovativa, che l'art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 564/1996 (norma che autorizza i sindacati a versare una contribuzione aggiuntiva in favore dei titolari di incarichi sindacali retribuiti) non abbia introdotto alcuna deroga al criterio generale secondo cui concorrono alla determinazione della quota A, con i conseguenti maggiori benefici pensionistici, le sole retribuzioni che, al momento della cessazione dal servizio, abbiano assunto carattere permanente, definitivo e tendenzialmente irrevocabile.

¹⁶

A tale conclusione, condivisa dalla sentenza del 2016 dei Giudici di Appello, questa Sezione è pervenuta tenendo conto non solo del carattere temporaneo degli incarichi ricoperti dal dirigente sindacale, ma anche della non obbligatorietà, a termini di statuto, degli emolumenti erogati dal sindacato e della singolare lievitazione dei compensi erogati in favore del dirigente sindacale proprio nell'ultimo anno di servizio e dunque a ridosso del pensionamento.

Tale nuovo indirizzo giurisprudenziale dovrebbe dare luogo ad alcune modifiche delle circolari dell'I.N.P.S. applicative del D.Lgs. n. 564/1996, finalizzate a correggere gli effetti distorsivi di una norma che, secondo uno studio pubblicato sul sito istituzionale dell'I.N.P.S., ha sinora consentito a dirigenti sindacali del settore pubblico di beneficiare di trattamenti pensionistici mediamente superiori del 27% (con punte del 66%) rispetto al trattamento normalmente spettante¹⁷.

* * * * *

16. La quota A di pensione, vale a dire la quota di cui alla lett. a) dell'art. 13 del D.Lgs. n. 502/1993, riguarda la parte di pensione, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992. E' determinata sulla base della retribuzione percepita l'ultimo giorno di servizio ed è soggetta a regole più generose rispetto a quelle applicate dal 1992 in poi per il calcolo della quota B di pensione, che considera la media delle retribuzioni percepite in un periodo di tempo più lungo.

17 Sito istituzionale dell'I.N.P.S. – Operazione Porte Aperte – Le pensioni dei sindacalisti.

Nel concludere, rivolgo un sentito ringraziamento al personale amministrativo della Sezione giurisdizionale, che ho apprezzato impegnarsi nei compiti che gli sono affidati con dedizione, professionalità e disponibilità verso l'utenza.

Voglio inoltre ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al buon andamento della giurisdizione contabile nella regione Friuli Venezia Giulia, in particolare il Procuratore regionale, i magistrati ed il personale della Procura, nonché l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza, sulla cui collaborazione, connotata da grande professionalità ed incondizionato impegno, la Corte ha potuto fare sicuro affidamento; quindi gli Avvocati che hanno svolto difese presso la nostra Corte, di cui ho pure apprezzato professionalità e correttezza.

Grazie per l'attenzione."

Per quanto concerne il contesto interno all'ente ad oggi non sono state rilevate criticità.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine, ha una validità triennale e va aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC potrà essere determinato dall'eventuale mutamento della normativa, di nuovi indirizzi da parte dell'ANAC o dall'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTCP, anche dovuti a modifiche legislative delle competenze dell'Ordine. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze sopraggiunte possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione anche nel corso dell'esercizio.

1.2. Obiettivi

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine di una corretta e trasparente gestione delle attività istituzionalmente svolte, in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Il PTPC è inoltre finalizzato ad assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con lo stesso intrattengono relazioni nonché a sviluppare la consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione, oltre a produrre conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione, determina un danno per l'Ordine, ente strumentale dello Stato in virtù di sussidiarietà orizzontale.

1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Allo scopo di conferire al PTPC una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione, esso è stato strutturato nel modo seguente.

- 1) Una parte generale, che comprende:
 - a) L'indicazione del quadro normativo di riferimento;
 - b) L'elenco delle ipotesi di reato;
 - c) La descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
 - d) L'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;

- e) i compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.
- 2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:
- a) I processi, i sub-processi e le attività a rischio;
 - b) Il livello di esposizione al rischio;
 - c) Le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

Tale parte speciale è coagulata in una scheda sinottica da cui è agevole ricavare le condizioni relative all'organizzazione ed alla attività dell'Ordine redattore del presente Piano.

1.4. Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPC:

- a) il Direttore/RPC;
- b) il personale dell'Ordine;
- c) i componenti del Consiglio direttivo;
- d) i componenti del Comitato scientifico ECM
- e) i revisori dei conti;
- f) i componenti dei gruppi di lavoro;
- g) i consulenti;
- h) i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

1.5. Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole seguite nella stesura del PTPC. Va segnalato che fonte normativa è considerata altresì la produzione di ANAC (e prima ancora di CIVIT e del DFP), in particolare, il PNA del settembre 2013 e la Determina n. 12 del 28 ottobre 2015, il Piano Nazionale Anticorruzione 2017. L'Ordine provvederà, altresì, all'applicazione di ogni altro documento prodotto da ANAC (determine, delibere, pareri del Presidente, etc.) che si

susseguiranno dopo il 31.01.2017. Inoltre, applicherà la serie di decreti delegati di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. "Legge Madia")

Si ricordano di seguito le fonti principali:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125.
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del del 3.8.16) pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016;
- Determinazione dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante "Linee guida in materia di 7 accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi

da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili";

- Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2106 come modificato dal D.Lgs. 97/16 (Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28.12.16);
- Schema di «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016";
- Determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.16 concernente LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Determinazione n. 241 del 08.03.2017 concernente LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016

3. ELENCO DEI REATI

Il PTPC è redatto per favorire anche la prevenzione di una pluralità di reati.

Come sopra rammentato, si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe concretizzarsi una distorsione delle finalità istituzionali dell'ente. Di seguito i reati tipici.

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

1. *Pianificazione;*
2. *Analisi dei rischi;*
3. *Progettazione del sistema di trattamento del rischio (redazione misure di prevenzione);*
4. *Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.*

4.1. Pianificazione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i settori da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le attribuzioni dell'Ordine sono stati presi in considerazione i settori/uffici in cui è articolata:

- Area affari generali e legali;
- Area contabile e gestionale;
- Area amministrativa e organizzativa;

gli operatori di ciascuna delle aree sono stati coinvolti nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, con riferimento sia ai *processi istituzionali* (che riguardano le attività che l'Ordine svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti) che a quelli *di supporto* (che comprendono le attività necessarie ad assicurare

l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni).

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 3 aree individuate i relativi processi.

Area affari generali e legali	Attività di indirizzo Attività consultiva Attività di vigilanza
Area contabile e gestionale	Attività di indirizzo Attività consultiva Attività di vigilanza
Area amministrativa e organizzativa	Attività di indirizzo Attività consultiva Attività di vigilanza

4.2. Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata nell'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e nella valutazione del grado di esposizione ai rischi. Ciò ha consentito una prima individuazione dei rischi e una loro valutazione.

In particolare sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo:
 - vincolata
 - parzialmente vincolata
 - bassa
 - media
 - alta
- la probabilità del rischio:
 - nessuna probabilità
 - improbabile
 - poco probabile
 - probabile
 - molto probabile
 - altamente probabile

4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la

progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione e delle attività distorsive della funzione pubblica. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione implementato prevede:

1. misure di carattere generale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi e di malamministrazione;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

4.4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al Consiglio direttivo per l'approvazione. In linea con la Determina n. 12/2015 sopra citata, il RPC ha condiviso sia con gli uffici sia con l'Organo direttivo di indirizzo i contenuti del presente Piano, favorendo così quella sinergia tra i soggetti operanti all'interno dell'Ordine finalizzata alla conduzione legittima dell'azione durante i diversi processi dello stesso Ordine

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività dell'Ordine è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano, descritta nel paragrafo 7 LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE.

4.5. Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto su base annuale dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica

emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

In particolare, Il RPC provvederà periodicamente al monitoraggio della qualità delle prestazioni collegate ai processi mappati con il presente Piano attraverso una adeguata attività di reportistica al fine di ottenere informazioni utili al miglioramento della pianificazione per gli anni a venire e consentire una verifica consuntiva entro il 15 dicembre 2017 ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della L. 190/2012 o di eventuale proroga.

Il RPC riferisce al Consiglio direttivo dell'Ordine sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno o entro l'eventuale proroga, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale dell'Autorità e pubblicata sul sito istituzionale.

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischi.

Va segnalato che il RPC ha svolto l'analisi del contesto esterno ed interno all'Ordine, al fine di ottimizzare la presente pianificazione, secondo le indicazioni rese da ANAC con la Determina n. 12/2015.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) Le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dalla Ordine;
- b) L'informatizzazione dei processi;
- c) L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) Il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) Il codice etico e il codice di comportamento;
- f) La formazione e la comunicazione del Piano.

5.1. Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

L'art. 1 del D. Lgs. 33/2013 ha infatti qualificato la trasparenza come principio costituzionale di cui all'art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione e, cioè, quale livello essenziale delle prestazioni della pubblica funzione su tutto il territorio nazionale.

La pubblicazione costante e nei termini di cui all D. Lgs. 33/2013 di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza, individuato nella dott.ssa Costanza Santin. Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, la Legge prevede che il PTTI sia parte integrante del presente Piano. Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nel PTTI. Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dall' Ordine per prevenire la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito Internet.

5.2. Il codice etico ed il codice di comportamento

Riferimenti normativi:

- Art. 54, D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 44, della Legge n.190/2012;
- D.P.R. 62/2013

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti *“al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.”*. In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa

ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza "di disposizioni di comportamento" in quanto compatibili con le disposizioni speciali e la loro violazione determina responsabilità disciplinare per violazione del contratto di lavoro. Pertanto, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPC e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli "a contratto" e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno dell'amministrazione.

In data 21/01/2016 il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 2 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti.

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al Responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

6. IL WHISTLEBLOWING

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità funzionali dell'azione condotta dall'Ente o di reati, di cui l'Ordine intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che *"fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice*

civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi o di malaamministrazione, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma (anche anonima). Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Tutti coloro che vengano coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazione di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

L'obiettivo minimo generale è quello di erogare mediamente 8 ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- Contratti e gestione degli appalti e nelle altre aree a rischio (obbligatorie e ulteriori);
- Normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- Accesso civico
- Codice di comportamento dei dipendenti.
- Etica e legalità

Verranno erogate, pertanto, attività di formazione sul tema dei contratti e della gestione degli appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli, e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione e di mal amministrazione al personale.

Verrà altresì erogata formazione su ciò che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione; tali attività saranno aperte alla partecipazione di tutto il personale.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale dell'Ordine, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo per l'Ordine, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

7.1 La rotazione del personale

Riferimenti normativi:

- Art. 1 comma 4, lett. e); comma 5, lett. b); comma 10, lett. b) della Legge 190/2012;
- Art. 16, comma 1, lett. l-quater del D. Lgs. 165/2001.
- PNA, allegato 1, pag. 41

Pur considerando la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, non è possibile ipotizzarne l'attuazione all'interno dell'Ordine, considerata la sua struttura e il numero dei dipendenti. Tuttavia, il sistema di controllo attualmente in vigore lascia poco spazio a decisioni personalistiche che possano far aumentare l'incidenza di reati connessi alla corruzione.

8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il RPC è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione, come ribadito da ANAC con la Determina 12/2015. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, l'Ordine ha provveduto ad identificare il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del dirigente/direttore dott.ssa Costanza Santin, in ossequio alle indicazioni della Federazione nazionale e tenuto conto che i processi decisionali e di affidamento sono di stretta competenza dell'Organo di indirizzo politico-

amministrativo (Consiglio Direttivo) e non del dirigente. Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

9. Altre iniziative

9.1. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono, a titolo non esaustivo, i seguenti:

- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;
- Commi 21, 22, 23, 24, 25 dell'art. 1 della Legge n.190/2012

L'Ordine, considerata la propria organizzazione interna, si impegna a limitare il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati. A tal fine verrà data immediata pubblicità, sul sito istituzionale dell'Ordine, della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l'Ordine stesso.

9.2. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.

Il D. Lgs. n. 39/2013 recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*” ha disciplinato:

- a) Particolari ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- b) Situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- c) Ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'Ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa

dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39/2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art.17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni. I Capi V e VI sempre del D.Lgs n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche.

A differenza che nel caso di inconfiribilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stesa deve essere rimossa prima del conferimento. Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Gli adempimenti precedenti, compresa la verifica che negli interPELLI per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause ostative al conferimento o di incompatibilità, sono verificati dall'Ente, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Le disposizioni precedenti si applicano nelle parti compatibili con l'organizzazione dell'Ordine.

9.3. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n. 165 del 2001, l'Ente verifica, per il

tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione il compito di procedere ad un'ulteriore verifica di quanto segue che:

1. Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
4. Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 *ter*, decreto legislativo n. 165/2001.

9.4. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 *bis* del decreto legislativo n.165 del 2001 e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- All'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- All'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- All'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 *bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- All'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 *bis* con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione:

- Si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- Applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013,
- Provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del D.Lgs. n. 39. L'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

L'amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a :

- Effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- Inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- Adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

9.5. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il codice di comportamento del personale. Tale codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte a evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

9.6. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Le iniziative sono quelle previste nella scheda sinottica che è parte integrante del presente Piano.

9.7. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative sono quelle previste nella scheda sinottica che è parte integrante del presente Piano.

9.8. Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con l'individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

L'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di tutti i dipendenti dell'Ordine.

Con la Relazione da pubblicarsi entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della L. 190/2012, Il RPC individuerà un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione.

10. PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 4, sono stati scomposti in sub-processi e questi ultimi sono stati talvolta ulteriormente suddivisi in attività. La suddivisione dei sub-processi in attività è avvenuta in tutti quei casi in cui all'interno del sub processo sono presenti delle attività che si caratterizzano per un livello di esposizione al rischio differente e, pertanto, si è ritenuto opportuno applicare un maggior livello di scomposizione.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ordine, l'attenzione è stata rivolta alle aree di rischio obbligatorie previste dal PNA: personale e affidamento di lavori, servizi e forniture, formazione professionale, rilascio pareri di congruità, e individuazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici, nonché ad altre aree, caratterizzanti l'attività dell'Ordine.

10.1. Aree a rischio

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che devono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Rispetto a tali aree il PTPC deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente. La metodologia utilizzata dall'amministrazione per effettuare la valutazione del rischio deve essere indicata e risultare in maniera chiara nel PTCP.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'Ente.

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione.

All'interno della Ordine sono state individuate in concreto le seguenti aree di rischio:

- Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 163 del 2006;
- Processi finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Processi finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

10.2. Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la seguente metodologia.

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il grado di probabilità e la valutazione della discrezionalità.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall'Ente per ridurre la probabilità del rischio. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Il valore della probabilità e la misura della discrezionalità devono essere sommati per ottenere il grado di rischio. E' stata altresì tenuta in considerazione la natura più o meno discrezionale dell'attività mappata.

Valore medio della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valutazione della discrezionalità: 1 = vincolata; 2 = parzialmente vincolata; 3 = discrezionalità bassa; 4 = discrezionalità media; 5 = discrezionalità alta

10.2.1. Area acquisizione e progressione del personale

v. mappatura allegata *redazione pianta organica*
procedure selezione personale
progressioni di carriera
contrattazione decentrata
procedure disciplinari: istruttoria e celebrazione

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Esclusione dalle commissioni di concorso per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art.46 D.P.R. n.445 del 2000 (art.20 d.lgs. n.39 del 2013)
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.2. Area conferimento di incarichi di collaborazione

v. mappatura allegata *Individuazione del soggetto da incaricare*
Valutazione dei corrispettivo economico

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Monitoraggio degli affidamenti
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.3. Area affidamento di lavori, servizi e forniture

v. mappatura allegata *Individuazione dell'oggetto dell'affidamento*
Strumento per l'affidamento
Redazione della documentazione per la procedura negoziata
Requisiti di partecipazione (art. 38, comma 2bis, Cod.) DURC
Individuazione dei criteri per la valutazione delle offerte
Procedure negoziate (art. 57 Cod.)
Procedure sotto soglia ivi comprese quelle in economia di cui
agli artt. 121 e ss del Codice dei Contratti pubblici
Gestione della fase di esecuzione del contratto

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Esclusione dalle commissioni di concorso per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art.46 D.P.R. n.445 del 2000 (art.20 d.lgs. n.39 del 2013)
- Monitoraggio degli affidamenti diretti

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.4. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- v. mappatura allegata
- Patrocinio dell'ente*
 - Implementazione e aggiornamento dell'albo e degli elenchi speciali*
 - Asseverazione parcelle*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.5. Area pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

- v. mappatura allegata
- Istruttoria per il rilascio del parere*
 - fase di valutazione dell'istanza*
 - Fase decisoria*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Monitoraggio e *benchmarking* tra i rilasci dei pareri
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.6. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- v. mappatura allegata

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.7. Attività istituzionali e peculiari degli Organi e Organismi Consiliari

- v. mappatura allegata
- Rapporti con Enti ed Aziende sanitarie per attività di collaborazione e di nomina commissioni regionali e provinciali*
 - Designazione rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale*
 - Gestione dei beni ad uso personale dei consiglieri*
 - Indizione delle elezioni*
 - Nomina dei membri del seggio elettorale*
 - Operazioni di voto e scrutinio*
 - Assemblee ordinarie e straordinarie*
 - Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria)*

*Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico)
Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.8. Amministrazione e contabilità

v. mappatura allegata

- Accertamento delle entrate*
- Riscossione delle entrate da terzi (FNOMCeO, ENPAM, ecc.)*
- Riscossione tasse dagli iscritti*
- Gestione morosità iscritti*
- Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione*
- Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti*
- Modalità di pagamento*
- Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione*
- Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario*
- Tenuta delle scritture contabili*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.9. Amministrazione e gestione albo

v. mappatura allegata

- Istanze di iscrizione, trasferimento e cancellazione*
- Verifica dichiarazioni sostitutive*
- Segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci*
- Rilascio di certificazioni, contrassegni e attestazioni relative agli iscritti*
- Monitoraggio sulla formazione o aggiornamento professionale continuo*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.10. Procedure disciplinari a carico degli iscritti

v. mappatura allegata

- Ricezione segnalazioni*
- Riscontro notizie dai media*
- Richiesta ispezioni ad ASL e/o NAS*
- Convocazione Sanitario in sede di istruttoria sommaria preliminare*
- Decisione apertura o archiviazione pratica disciplinare*
- Istanze di iscrizione, trasferimento e cancellazione*
- Convocazione Sanitario ex art. 39 DPR 221/50*
- Acquisizione eventuale memoria difensiva*
- Celebrazione procedimento*
- Decisione*
- Notifica decisione*
- Decorrenza sanzione sospensiva/interdittiva a seguito di decisione della CCEPS*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.11. Area Formazione professionale

v. mappatura allegata

- Individuazione relatori eventi OMCeO*
- Gestione iscrizioni eventi OMCeO*
- Verifica presenze eventi OMCeO*
- Correzione verifiche dell'apprendimento eventi OMCeO*
- Assegnazione crediti eventi OMCeO*
- Report finali eventi OMCeO*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Monitoraggio
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

Are di rischio	Descrizione rischio	Grado di probabilità	Attività vincolata o discrezionale	Grado di rischio	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabilità
Acquisizione e progressione del personale							
redazione pianta organica	redazione incongrua rispetto ai fabbisogni dell'ente o condizionata da fattori esterni	1	discrezionale bassa	4	individuazione dei carichi di lavoro e delle competenze per determinare la necessità		Consiglio Direttivo
procedure selezione personale	Commissione di concorso priva dei requisiti di terzietà	2	vincolata	3	nomina dei componenti della Commissione di esame conseguente ad una approfondita analisi dei curricula e delle competenze, valutazione del possibile conflitto di interesse ed individuazione dei criteri per la nomina		Consiglio Direttivo
progressioni di carriera	omessa/incongrua analisi meritocratica e omessa/incongrua valutazione delle competenze acquisite	2	discrezionale media	6	individuazione di una procedura di valutazione delle performance e delle competenze		Consiglio Direttivo Dirigente
contrattazione decentrata	omessa o vizata fase delle relazioni	1	discrezionale bassa	4	rispetto delle relazioni previste dai CCNL		Consiglio Direttivo Dirigente
procedure disciplinari fase istruttoria e di celebrazione	omessa/incongrua istruttoria, valutazione delle violazioni astratta dalle fattispecie previste dalle normative di riferimento, imprecisa contestazione degli addebiti, omessa comunicazione all'AG competente di possibili ipotesi di reato, mancato rispetto delle garanzie di difesa	1	discrezionale	4	attuazione delle procedure previste per l'istruzione dei procedimenti, sussunzione degli accadimenti alle fattispecie normative di riferimento, puntuale contestazione degli addebiti, invio segnalazioni all'AG competente di tutte le possibili ipotesi di reato, rispetto delle garanzie di difesa		Segretario Presidente Dirigente
Conferimento di incarichi di collaborazione							
Individuazione del soggetto da incaricare	Insussistenza della necessità di affidare la consulenza all'esterno e scelta del consulente astratta dall'analisi curriculare e delle competenze. Violazioni Dlgs 165/2001	3	discrezionale	8	utilizzo delle risorse umane in essere, individuazione di procedure selettive per l'individuazione dei consulenti, individuazione collegale o da ratificare in Consiglio Direttivo; rispetto degli obblighi di trasparenza		Consiglio Direttivo Presidente
valutazione del corrispettivo economico			discrezionale	8	elemento della procedura selettiva, valutazione collegale o da ratificare in Consiglio Direttivo; rispetto degli obblighi di trasparenza		Consiglio Direttivo Presidente
Affidamento lavori, servizi e forniture							
Individuazione dell'oggetto dell'affidamento	Affidamento non rispondente alle esigenze dell'ente; oggetto contrattuale non adeguatamente definito passibile di diversa interpretazione da parte dei concorrenti all'affidamento	1	vincolata	2	verifica della rispondenza dell'affidamento ai bisogni dell'ente mediante escussione dei soggetti interessati all'acquisizione e individuazione congiunta delle caratteristiche del prodotto riportate in bando/avviso/invito/capitolato		Consiglio Direttivo Dirigente Funzionario Area C
Strumento per l'affidamento	omessa individuazione della più congrua procedura negoziata da adottare ed eccessivo ricorso all'affidamento diretto	2	discrezionale media	6	Motivazione della scelta di procedura negoziata adottata		Consiglio Direttivo
Redazione della documentazione per la procedura negoziata	Documentazione parziale e/o inadeguata perché generica	2	discrezionale bassa	5	Condivisione tra l'ordinante e gli uffici predisponenti la redazione della documentazione al fine di rendere chiara e puntuale la medesima		Consiglio Direttivo Dirigente Funzionario Area C
Requisiti di partecipazione (art. 38, comma 2bis, Cod.) DURC	mancata richiesta di esplicitare i requisiti e/o mancata verifica dei requisiti	1	vincolata	2	prevedere le verifiche integrali delle dichiarazioni rese dai concorrenti		Segreteria
Individuazione dei criteri per la valutazione delle offerte	criteri generici, omessi, non proporzionali, anzitutto o non resi pubblici	1	discrezionale media	5	individuazione preventiva e proporzionata dei criteri di aggiudicazione e pubblicità dei medesimi		Consiglio Direttivo Dirigente Funzionario Area C
procedure negoziate (art. 57 Cod.)	applicazione inappropriata e/o immotivata e/o in assenza dei presupposti	2	discrezionale media	6	attenta valutazione dei presupposti per l'applicazione della procedura mediante il confronto tra Consiglio Direttivo e ufficio		Consiglio Direttivo
procedure sotto soglia ivi comprese quelle in economia di cui agli art 121 e ss del Codice dei Contratti pubblici	omessa motivazione di ricorso all'affidamento diretto, acquisizione di un numero insufficiente di preventivi; repressione del principio di concorrenza	2	discrezionale media	6	richiesta di almeno 7 preventivi tra gli operatori economici del settore, garantendone la rotazione, in funzione della disponibilità di mercato e della tipologia della prestazione. Redazione della motivazione dell'affidamento		Consiglio Direttivo
Gestione della fase di esecuzione del contratto	Omessa/parziale verifica dell'esecuzione contrattuale, omesse/parziali contestazioni	2	parzialmente vincolata, discrezionalità bassa	5	coordinamento tra gli uffici e il Consiglio Direttivo per aumentare la fase di controllo		Consiglio Direttivo Segreteria
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico							
Patrocinio dell'ente	rilascio o negazione senza istruttoria	1	discrezionale media	5	individuazione delle fasi istruttorie e dei requisiti minimi per la concessione		Consiglio Direttivo Funzionario Area C
Implementazione e aggiornamento dell'albo degli elenchi speciali	omessa, parziale, infondata implementazione od omessa, parziale verifica dei presupposti	1	discrezionale bassa	4	registrazione dei documenti giustificativi l'aggiornamento dell'albo e verifica dell'avvenuta registrazione mediante verifica dei record informativi		Segreteria
Pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali							
Istruttoria per il rilascio del parere	omessa e/o parziale istruttoria; mancato avviso del terzo interessato;	2	vincolata	3	rotazione del soggetto responsabile dell'istruttoria, adozione di un regolamento interno che preveda, tra l'altro, il coinvolgimento del terzo interessato		Responsabile dell'istruttoria Segreteria
Fase di valutazione dell'istanza	erronea e/o superficiale valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	2	discrezionalità bassa	5	adozione di un regolamento che preveda analiticamente la documentazione da allegare per la valutazione in base anche alla complessità della prestazione		Commissione Medica Commissione Odontoiatri
Fase decisoria	Assenza o incertezza dei criteri di quantificazione degli onorari professionali	2	discrezionale bassa	5	adozione di un regolamento che stabilisca i parametri di valutazione per l'asseverazione delle parcelle; archiviazione sistematica delle richieste di rilascio dei pareri di congruità che consenta l'attività di confronto		Commissione Medica Commissione Odontoiatri

Attività istituzionali e peculiari degli Organi e Organismi Consiliari						
Rapporti con Enti ed Aziende sanitarie per attività di collaborazione e di nomina in commissioni regionali e provinciali	coinvolgimento nelle attività di collaborazione e nomina di figure professionali non in possesso dei requisiti richiesti/necessari all'incarico	2	vincolata	3	procedure preliminari per la valutazione dei curricula e delle competenze dei soggetti individuati	Consiglio Direttivo Commissione Medica Commissione Odontoiatri
Designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale	nomina di figure professionali non in possesso dei requisiti richiesti/necessari all'incarico	2	discrezionale media	6	procedure preliminari per la valutazione dei curricula e delle competenze dei soggetti individuati	Consiglio Direttivo Commissione Medica Commissione Odontoiatri
Gestione dei beni ad uso personale dei consiglieri	abusi nell'uso a titolo personale di beni dell'Ente	1	vincolata	2	registrazione dell'assegnazione di beni e strumenti ed effettuazione di controlli periodici	Consiglio Direttivo Segreteria
Indizione delle elezioni	Invio della convocazione ad un numero limitato e/o selezionato di elettori o con modalità diverse da quelle previste dal regolamento	1	vincolata	2	vigilanza sul rispetto del regolamento elettorale	Presidente Segreteria
Nomina dei membri del seggio elettorale	composizione del seggio non rispondente ai requisiti regolamentari	1	vincolata	2	vigilanza sul rispetto del regolamento elettorale	Presidente
Operazioni di voto e scrutinio	mancato rispetto del regolamento elettorale e del quorum di legge	2	vincolata	3	vigilanza sul rispetto del regolamento elettorale e pubblicità delle operazioni	Presidente di Seggio - Seggio elettorale
Assemblee ordinarie e straordinarie	Invio della convocazione a numero limitato e/o selezionato di iscritti o con modalità diverse da quelle previste dal regolamento; mancata verifica del quorum	1	vincolata	2	vigilanza sul rispetto del regolamento	Presidente Segreteria
Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria)	mancato accertamento di entrate e spese già verificatesi e presunte nell'esercizio precedente funzionali alla scrittura di bilancio	1	discrezionale media	5	accertamento delle entrate e delle spese già verificatesi e presunte nell'esercizio precedente e predisposizione del report delle variazioni da sottoporre all'Assemblea degli iscritti	Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico)	mancato o parziale accertamento di entrate e spese, mancato o parziale accertamento degli accantonamenti per polizza TFR	1	vincolata	2	accertamento delle entrate e delle spese già verificatesi e degli accantonamenti TFR da sottoporre all'Assemblea degli iscritti	Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi	importi non rispondenti alle esigenze di bilancio e mancata valutazione annuale della congruità dei medesimi servizi	1	discrezionale bassa	4	individuazione degli importi alla luce dei risultati economici e dell'attività programmata	Consiglio Direttivo
Amministrazione e contabilità						
Accertamento delle entrate	omessa o parziale indicazione della fonte	1	vincolata	2	controllo delle registrazioni e automazione dei flussi per l'incasso delle quote di iscrizione	Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Riscossione delle entrate da terzi (FNOMCeO, ENPAM, ...)	omessa o parziale registrazione	1	vincolata	2	protocollo della documentazione a supporto dell'erogazione e, se del caso, rilascio di ricevuta	Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Riscossione tasse dagli iscritti	omessa o parziale invio degli avvisi di pagamento a scadenza o a seguito di prima iscrizione	1	vincolata	2	invio annuale mediante flusso informatico e verifica della rispondenza delle posizioni con flusso di tesoreria	Funzionario Area C Dipendente Area B
Gestione morosità iscritti	omessa o parziale attivazione delle procedure per il recupero delle quote	1	vincolata	2	attuazione della procedura deliberata	Funzionario Area C
Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione	impegno non deliberato o infondato	1	vincolata	2	registrazione e verifica periodica report impegni di spesa	Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti	Verifica dell'autorizzazione alla missione, omessa o parziale verifica della documentazione prodotta	2	vincolata	3	Verifica dell'autorizzazione alla missione, acquisizione e verifica della documentazione prodotta a supporto della richiesta di rimborso	Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Modalità di pagamento	mancato rispetto dei termini e/o delle normative di anticiclaggio e tracciabilità	1	vincolata	2	corretta predisposizione dei mandati per la Banca tesoreria e dei pagamenti a mezzo servizio economato	Dirigente Funzionario Area C
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione	omessa o parziale registrazione piccole spese o incassi	2	vincolata	3	tenuta protocollo servizio economato e registrazione contabile in partita di giro; tenuta registro entrate	Dirigente Funzionario Area C
Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario	omessa o parziale registrazione in fase di acquisizione e di dismissione	1	vincolata	2	implementazione e revisione periodica con verifica documenti di pagamento e di dismissione	Segreteria
Tenuta delle scritture contabili	omesse o parziali scritture contabili o scritture contabili non autorizzate	1	vincolata	2	registrazione aggiornata e contestuale verifica con flusso servizio Banca tesoreria	Dirigente Funzionario Area C
Amministrazione e gestione Albo						
Istanze di iscrizione, trasferimento e cancellazione	istruttoria e gestione non tempestiva	1	vincolata	2	protocollo della presentazione dell'istanza ed avvio attività istruttoria nel breve termine	Segreteria
Verifica dichiarazioni sostitutive	omessa/parziale verifica dichiarazioni	2	vincolata	3	verifica integrale delle autodichiarazioni rese e controllo periodico dell'acquisizione del dato con registrazione nel programma di anagrafica	Segreteria
Segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci	omessa segnalazione	2	vincolata	3	avvio pratica all'attenzione del Presidente ed invio all'attenzione dell'AG competente da parte del Presidente	Presidente Segreteria
Rilascio di certificazioni, contrassegni e attestazioni relative agli iscritti	rilascio senza istruttoria	1	vincolata	2	verifica della posizione dell'iscritto mediante controllo della posizione informatica	Segreteria
Monitoraggio sulla formazione o aggiornamento professionale continuo	omessa attivazione delle procedure COGEAPS	2	vincolata	3	attivazione delle possibili verifiche sul portale COGEAPS	Presidente Segreteria

Procedure Disciplinari a carico degli Iscritti						
Ricezione segnalazioni	omessa protocollazione ed omesso inoltro al Presidente di Commissione competente	1	vincolata	2	protocollazione al ricevimento e sottoposizione al Presidente della Commissione Medica e/o della Commissione Odontoiatri	Segreteria
Riscontro notizie dai media	omessa verifica della notizia	2	vincolata	3	convocazione dell'iscritto citato in notizia e, nei casi possibili, richiesta conferma notizia alla <u>Procura della Repubblica</u>	Presidente Segreteria
Richiesta ispezioni ad ASL e/o NAS	omessa o discrezionale richiesta di ispezione strumentale all'avvio dell'attività disciplinare	2	discrezionale media	6	Invio della richiesta di Ispezione a seguito di tutte le segnalazioni in materia di possibile esercizio abusivo della professione e/o di violazione delle norme sui requisiti igienico-tecnico-sanitari delle strutture	Presidente
Convocazione Sanitario in sede di istruttoria sommaria preliminare	tempo per la convocazione inadeguato, omessa motivazione della convocazione	1	vincolata	2	convocare l'iscritto con un anticipo di giorni 15 e fare riferimento alla segnalazione oggetto di convocazione	Presidente Segreteria
Decisione apertura o archiviazione pratica Disciplinare	omessa o parziale sussunzione degli accadimenti alle fattispecie deontologiche disciplinate	2	parzialmente vincolata	4	valutazione di tutti gli atti Istruttori alla luce del Codice di Deontologia Medica e della legge 175/98	Commissione Medica Commissione Odontoiatri
Convocazione Sanitario ex art. 39 DPR 221/50	omessa o parziale contestazione degli addebiti, omessa indicazione dei termini per la richiesta di essere sentiti dal Presidente, omessa indicazione del termine per produrre memorie e omessa indicazione della possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia	1	vincolata	2	utilizzo di format predefiniti per l'invio delle convocazioni ex art. 39 DPR 221/50	Presidente Commissione Medica Presidente Commissione Odontoiatri Segreteria
Acquisizione eventuale memoria difensiva	omessa acquisizione al fascicolo e trasmissione alla Commissione competente	1	vincolata	2	protocollazione di tutti i documenti e numerazione progressiva degli atti di fascicolo	Segreteria
Celebrazione Procedimento	mancata ammissione dell'assistenza del legale di fiducia del convenuto	1	vincolata	2	verbalizzazione	Commissione Medica Commissione Odontoiatri
Decisione	omessa o parziale motivazione	1	vincolata	2	utilizzare format predefinito per agevolare il percorso logico giuridico sottostante alla decisione	Commissione Medica Commissione Odontoiatri
Notifica Decisione	omessa notifica all'iscritto e/o ai litisconsorti necessari	1	vincolata	2	scadenziario organizzato di segreteria per l'invio delle decisioni	Segretario Segreteria
Decorrenza sanzione sospensiva/interdittiva a seguito di decisione della CCEPS	termini di decorrenza stabilito per favorire o sfavorire l'iscritto nell'attività professionale	2	vincolata	3	valutazione di volta in volta del tipo di attività da interrompere e del tempo necessario a garantire gli utenti	Consiglio Direttivo
Formazione professionale						
Individuazione relatori eventi OMCeO	omessa o parziale valutazione del curricula e delle competenze	1	discrezionale media	5	Stabilire criteri di valutazione e vagliare curricula e competenze	Responsabil e Scientifico Comitato Scientifico
Gestione Iscrizioni eventi OMCeO	discrezionalità	2	vincolata	2	Gestione informatica sul Sito dell'OMCeO delle Iscrizioni in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza; pubblicazione di tutti gli eventi organizzandi sul Sito dell'OMCeO e diffusione a mezzo mailing list	Segreteria
Verifica presenze eventi OMCeO	omessa o parziale verifica della presenza	2	vincolata	3	Registro di firma in entrata e uscita	Responsabil e Scientifico
Correzione verifiche dell'apprendimento eventi OMCeO	omessa o parziale correzione	2	vincolata	3	Correzione documentata sull'elaborato del discente	Responsabil e Scientifico
Assegnazioni crediti eventi OMCeO	assegnazione senza verifica della partecipazione e del superamento della verifica dell'apprendimento; assegnazione a docenti non presenti	2	vincolata	3	Controllo incrociato firme di presenza e verifiche dell'apprendimento per i discenti e controllo firma di presenza dei docenti	Responsabil e Scientifico
Report finali eventi OMCeO	omesso o parziale invio	1	vincolata	2	Scadenziario di segreteria con i termini per gli invii dei report di ogni evento ECM	Funzionario Area C Dipendente Area B
Conversione crediti esteri		1	vincolata	2	Applicazione determine Commissione Nazionale ECM, visione documentazione originale e acquisizione di copia; verifica Internet esistenza Provider Internazionale	Presidente Segreteria
Esoneri ed esenzioni		1	vincolata	2	Applicazione determine Commissione Nazionale ECM, verifica Sito Co.Ge.A.P.S. ed in caso di assistenza all'iscritto per adeguamento posizione Co.Ge.A.P.S. visione documentazione originale attestante il diritto di esonero o esenzione e acquisizione di copia	Presidente Segreteria
Assegnazioni crediti tutoraggio		1	vincolata	2	Applicazione determine Commissione Nazionale ECM, verifica di tutte le autocertificazioni presso gli Enti certificatori per il tutoraggio	Presidente Segreteria
Fabbisogno formativo medici competenti		1	vincolata	2	Costante consultazione dell'elenco dei medici competenti del Ministero della Salute per l'averifica del soddisfacimento degli obblighi formativi di legge per l'esercizio professionale del medico competente	Presidente Segreteria

SEZIONE II

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

2018-2020

INTRODUZIONE

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020 (PTTI) l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2016-2017, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.

1. Funzioni attribuite all' Ordine

Al Consiglio direttivo dell' Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

- a) Compilare e tenere gli Albi Professionali degli iscritti;
- b) Vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- c) Designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- d) Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli Iscritti
- e) Dare il proprio contributo di esperienza e conoscenza alle autorità per lo studio e la soluzione dei problemi sanitari provinciali e locali;
- f) Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Sanitari iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi ed all'Albo degli Odontoiatri, rispettivamente da parte delle Commissioni di Disciplina Medica ed Odontoiatrica;
- g) Procurare la conciliazione nelle controversie tra sanitari o tra medici e persone od enti per le quali il medico abbia prestato la sua opera professionale, in relazione alle spese ed agli onorari.

1.1 La Struttura del Consiglio direttivo:

PRESIDENTE:	Dott. Claudio Pandullo
VICE PRESIDENTE:	Dott. Dino Trento
SEGRETARIO:	Dott. Maurizio Spedicati
TESORIERE:	Dott. Diego Paschina
CONSIGLIERI:	Dott. Mario Balestra Dott. Giovanni Battista Bellis Prof.ssa Marina Bortul Dott. Tiziano Catanzaro Dott. Fabrizio Briganti Piccoli Dott.ssa Gabriella Clarich Dott. Francesco Franzin Prof. Mauro Melato Prof. Luigi Murena Dott. Alfredo Perulli Dott. Cosimo Quaranta Dott.ssa Laura Ukovich
CONSIGLIERI ODONTOIATRI:	Dott. Gaetano Castronovo Dott. Diego Paschina

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

REVISORI EFFETTIVI:	Dott.ssa Tiziana Cimolino Dott. Giuliano Pesel Dott. Andrea Vuga
----------------------------	--

REVISORE SUPPLENTE:	Dott. Paolo Gustini
----------------------------	---------------------

COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

PRESIDENTE:	Dott. Diego Paschina
COMPONENTI:	Dott. Gaetano Castronovo Dott. Guido Bologna Dott. Roberto Canzio Dott.ssa Noemi Hanzlick

1.2. *Articolazione degli uffici*

Gli Uffici dell'OMCeO di Trieste sono così articolati:

Dirigente/Direttore amministrativo dott.ssa Costanza Santin

costanza.santin@iol.it

Funzionario di Area C sig. Stefano Ozbolt

stefano.ozbolt@iol.it

Dipendente di Area B sig.ra Denise Demarchi

denise.demarchi@iol.it

2. *Le principali novità*

Il D.Lgs. n. 33/13 cosiddetto "Decreto Trasparenza" reca il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", uniformando gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Il D.Lgs. n.33/13 ha definito ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo, introducendo il nuovo istituto dell'accesso civico, diritto che consente a chiunque (senza necessità di motivazioni e senza sostenere spese) di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati dei quali la legge prevede la pubblicazione sul sito.

L'art. 11 del D.Lgs. n. 33/13 ha esteso quindi l'ambito di applicazione della disciplina in materia di trasparenza anche all' Ordine in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.

La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell'art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs. 150/09.

La legge 125/13 ha quindi previsto che negli Ordini e Collegi professionali non debba essere istituito l'OIV (Organismo indipendente di valutazione) che, così come espresso nella delibera n. 6/13 della Commissione indipendente per la Valutazione la trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale anticorruzione –, riveste un ruolo strategico nell'ambito del ciclo di gestione della performance e nella realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza.

Pertanto alla luce delle disposizioni sopraccitate il PTTI non è integrato dal correlato Piano della performance previsto dal D.Lgs.150/09.

L'Ordine pur in assenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ritiene quindi di adottare il "Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in attuazione dell'art. 11 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33".

L'Ordine, considerata anche la ridotta dotazione organica, garantisce comunque un meccanismo valutativo volto ad assicurare standard qualitativi ed economici del servizio tramite un sistema di valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, adeguandosi così ai principi generali di cui all'art. 3 del D. lgs 150/2009.

In particolare si prevede un meccanismo finalizzato alla misurazione e alla valutazione della performance dei propri dipendenti e volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Ordine, nonché alla crescita delle competenze professionali.

2.1. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

In ordine al campo di applicazione della nuova normativa inerente agli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione la FNOMCeO, nel corso dell'anno 2012 e dell'anno 2013, nell'ambito del proprio compito istituzionale di indirizzo degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha individuato i responsabili e il complesso delle misure volte ad assicurare la regolare applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge 190/12 e del D.Lgs. 33/13 con le Comunicazioni sotto elencate:

- 1) Comunicazione n. 98 del 17 dicembre 2012 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni – Legge 190/12".
- 2) Comunicazione n. 1 del 10 gennaio 2013 concernente "Piano triennale di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni".
- 3) Comunicazione n. 21 del 10 aprile 2013 recante "Piano triennale della prevenzione della corruzione. Sezione Trasparenza degli Ordini provinciali".
- 4) Comunicazione n. 24 del 19 aprile 2013 - D.Lgs. 33/13 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- 5) Comunicazione n. 32 del 8 maggio 2013 recante "Recepimento da parte degli Ordini provinciali della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – Predisposizione di bozze di delibere".
- 6) Comunicazione n. 13 del 31 gennaio 2014 concernente "Legge 190/12 – Prevenzione e repressione della corruzione dell'illegalità nella P.A. – D.Lgs. 33/13 – Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- 7) Comunicazione n. 39 del 13 aprile 2016 recante "Trasparenza e Anticorruzione".
- 8) Comunicazione n. 42 del 19 aprile 2016 recante "Trasparenza e Anticorruzione – Delibera ANAC n. 380/16".
- 9) Comunicazione n. 60 del 15 giugno 2016 concernente "D.Lgs. n. 97/16 – revisione e semplificazione in materia di prevenzione della corruzione.
- 10) Comunicazione n. 106 del 7 dicembre 2016 recante "Normativa Anticorruzione e Trasparenza.

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato imperniato su un obiettivo da realizzare nel triennio 2018 – 2020, ovvero di proseguire nel promuovere l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ordine.

Gli obiettivi operativi sono:

- Individuare e pubblicare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ed eventuali dati ulteriori, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari.
- Completare l'informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

Il PTTI viene sottoposto a consultazione pubblica sul portale dell'Ordine (www.omccotrieste.it) previa informazione dei diversi stakeholder.

3.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ordine, nella redazione del Programma, anche al fine di coordinarne i contenuti con il PTPC sono stati coinvolti i titolari di incarichi di elevata professionalità e all'occorrenza i loro collaboratori e colleghi.

Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma sono sottoposte dal Responsabile della trasparenza al Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione.

L'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

3.2. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'Ordine

A seguito delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie il PTTI viene definitivamente adottato dall'Ordine quale sezione del PTPC.

3.3. Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza è una figura inserita all'interno della Pubblica Amministrazione dall'articolo 43 del D.Lgs. 33/13.

Nell'Ordine le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono state assegnate al consigliere dott. Cosimo Quaranta che con Delibera n. 21 del 18/04/2013 è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione.

- I compiti del Responsabile della Trasparenza sono:
 - promuovere e coordinare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della Trasparenza;
 - curare il coinvolgimento delle unità organizzative dell'Ente;
 - sovrintendere e controllare l'attuazione del programma soprattutto in merito agli obblighi di pubblicazione;
 - ricevere le richieste di accesso civico presentate dai cittadini.
- Il Responsabile della Trasparenza si avvale, in particolare, del contributo di tutti i settori e del supporto delle elevate professionalità.

Vene individuata nella figura del RPCT, Dott.ssa Costanza Santin, il soggetto deputato alla trasmissione dei documenti da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nel

funzionario di Area C sig. Stefano Ozbolt, deputato alla tenuta del sito Internet dell'ente, il soggetto deputato alla pubblicazione dei documenti.

Il Responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma, 1).

La normativa richiamata evidenzia l'attribuzione al responsabile per la trasparenza di un'attività di controllo sull'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e di un'attività di segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento. Per quanto concerne l'OIV, sul piano della normativa statale, lo stesso è previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 150/2009, che lo istituisce in sostituzione del Servizio di controllo interno e ne disciplina le attività, attribuendogli, tra le altre competenze, per quanto qui di interesse, quella di monitorare il funzionamento complessivo della trasparenza [(comma 4, lett. b)] e quelle di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza [(comma 4, lett. g)]. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell'art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs. 150/09. Le normative richiamate conducono alle considerazioni che seguono. Per espressa previsione della legge delega n. 190/2012 (art. 1, comma 36), nonché dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, le disposizioni di cui al medesimo decreto integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

4.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La comunicazione del PTTI, quale sezione del PTPC viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPC.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

Una volta l'anno è organizzata la giornata della trasparenza ed in tale occasione il Responsabile della trasparenza espone sinteticamente gli obiettivi conseguiti nel periodo di riferimento dando, successivamente, spazio alle domande e agli interventi dei soggetti interessati, anche esterni, all'Ordine. Al termine della giornata, i partecipanti all'incontro rispondono ai quesiti contenuti nel questionario di customer satisfaction.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al Responsabile della trasparenza dell'Ordine, secondo il modulo di richiesta accesso civico riportato di seguito e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario dell'Ordine titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione,

provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il modulo dell'istanza è riportato di seguito e pubblicato nella sezione trasparenza.

Le richieste di accesso civico e di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, possono essere inviate all'indirizzo: *segreteria.ts@pec.omceo.it*.

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo e s.m.i.)

Al Responsabile della Trasparenza dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Trieste Dott.ssa Costanza Santin

segreteria.ts@pec.omceo.it

(Fac-simile, ad uso cittadino, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

La/il sottoscritta/o COGNOME * _____

NOME * _____

NATA/O * _____

RESIDENTE IN * _____ PROV (____)

VIA _____ n. _____

e-mail _____

tel. _____

Considerata

l'omessa pubblicazione ovvero

la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta
pubblicato sul sito www.omceotrieste.it

(1)

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., la pubblicazione di
quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo _____ per _____ le _____ comunicazioni: _____

_____ [

2]

Luogo _____ e _____ data _____

Firma _____

(Si allega copia del documento di identità)

** dati obbligatori*

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria;
nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto
richiesto.

[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003)

1. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dall'OMCeO di Trieste. per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli
utenti del servizio.

**4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati**

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in

qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l'OMCeO di Trieste nella figura del Presidente *pro tempore*

Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della trasparenza.

Al Titolare del potere sostitutivo per l'accesso civico segreteria.ts@pec.omceo.it
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
(Ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)

La/il sottoscritta/o COGNOME * _____
NOME * _____
NATA/O * _____
RESIDENTE IN * _____ PROV (____) VIA _____
n. _____
email _____
tel. _____ in data _____ ha presentato richiesta di accesso
civico _____ riguardante _____

Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale
www.omceotrieste.it - non ha ricevuto risposta (1)*

CHIEDE

alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente
la _____ pubblicazione _____ del/di _____

_____ [2] sul sito www.omceotrieste.it e la
comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

[3] Luogo e data _____
Firma _____

* dati obbligatori

(1) Opzioni alternative

[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria;
nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto
richiesto.

[3] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

**Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del
D.lgs. 196/2003)**

1. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dall'OMCeO di Trieste per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile
dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del
provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non
saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di
profili degli utenti del servizio.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda

5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l'OMCeO di Trieste nella persona del Presidente *pro tempore* Il Responsabile del trattamento è il Titolare del potere sostitutivo dell'OMCeO di Trieste.

4.2. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza effettua il monitoraggio interno del Piano, verificandone l'efficace attuazione e proponendone l'aggiornamento quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti del contesto interno ed esterno dell'Ente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è coadiuvato da una struttura di supporto tecnico e da auditor interni.

La periodicità del monitoraggio è duplice:

- per gli obblighi di *prevenzione e contrasto della corruzione*, il monitoraggio è annuale;
- per gli obblighi di *trasparenza*, il monitoraggio è semestrale ed è effettuato dal Responsabile del Programma Triennale della Trasparenza e Integrità.

Gli esiti del monitoraggio sono sottoposti all'attenzione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riscontri:

1. fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia circostanziata alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994);
2. fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili e tempistica

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	RT	Annuale (art. 10, c. 1)
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	CONSIGLIO; RPC; FUNZIONARIO AREA C (quanto alla pubblicazione di PTPC e Codice di comportamento)	Tempestivo (art. 8)
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2	-----	---
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a	CONSIGLIO DIRETTIVO	Tempestivo (art. 8) (alcuni annuali)
		Art. 14		

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	CONSIGLIO DIRETTIVO	Tempestivo (art. 8)
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Consulenti e collaboratori		Artt. 14 e 15, c. 1, 2	FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Personale	Nomine ed elezioni	Art. 14, co. 1, 2	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
		Art. 41, c. 2, 3	-----	---
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
		Art. 15, c. 1, 2,	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
		Art. 41, c. 2, 3	-----	---
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	-----	---

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, 2	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Annuale (art. 16, c. 1, 2)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, 2	-----	---
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	FUNZIONARIO AREA C	Trimestrale (art. 16, c. 3)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	-----	---
	OIV (Collegio dei Revisori dei Conti)	Art. 10, c. 8, lett. c	-----	---
Bandi di concorso		Art. 19	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	-----	---
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	-----	---
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	-----	---
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	-----	---
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	-----	---
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a	-----	---
		Art. 22, c. 2, 3	-----	---
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b	-----	---
		Art. 22, c. 2, 3	-----	---

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c	-----	Annuale (art. 22, c. 1)
		Art. 22, c. 2, 3	-----	Annuale (art. 22, c. 1)
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	-----	Annuale (art. 22, c. 1)
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	-----	---
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, 2	SEGRETERIA	Tempestivo (art. 8)
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	-----	---
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	-----	---
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Semestrale (art. 23, c. 1)
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	-----	---
Bandi di gara e contratti	Determine	Art. 37, c. 1, 2	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	---
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	-----	---
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	-----	---

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	FUNZIONARIO AREA C	---
Altri contenuti			RPCT	Tempestivo (art. 8)